



Regolamento per la tutela e il benessere degli animali

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2024)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto tra persone ed animali e ne disciplina la presenza sul territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale ecologica e biocentrica, in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ed alla successiva legislazione regionale (Legge regionale 20/10/2009, n. 59 e regolamento di attuazione di cui D.P.G.R. 04/08/2011, n. 38/R)
2. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione e il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Articolo 2- Definizioni ed esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata da leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato (Art. 1 e 2 della Legge 157/1992).
2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) All'allevamento di animali da reddito;
 - b) Alle specie selvatiche o inselvatichite il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) Agli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina di settore quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, disinfestazione, derattizzazione, attività di ricerca scientifica, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero e a tutte le attività imposte da emergenza igienico sanitaria purché rispettino la normativa di settore.

Articolo 3 - Competenze del Comune

1. Fatte salve le competenze affidate dalla LR 59/09, al fine di dare piena attuazione alla normativa regionale e statale in materia, il Comune:
 - a) Garantisce il servizio di cattura cani vaganti e ne coordina l'attività rispetto al canile sanitario e canile rifugio;
 - b) Garantisce il servizio di canile sanitario e canile rifugio per i cani recuperati su suolo pubblico nel territorio comunale;
 - c) Assicura il servizio di pronto soccorso degli animali d'affezione feriti;
 - d) Promuove la propaganda zoofila e attività che aumentino l'adottabilità dei cani;

- e) Gestisce la procedura per la consegna dei cani al canile rifugio nel caso in cui il responsabile di un cane, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale;
- f) Censisce, controlla e sostiene le colonie di gatti liberamente insediate in aree pubbliche o aperte al pubblico;
- g) Garantisce la rimozione dal suolo pubblico di carcasse animali, di qualunque specie;
- h) Promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni canine su suolo pubblico;
- i) Promuove la realizzazione di aree di sgambatura quali appositi spazi delimitati, dotati di cartellonistica e regolamentati, dedicati ai cani in cui gli stessi possono muoversi liberamente;
- j) Promuove protocolli d'intesa con associazioni di volontariato per l'istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani con lo scopo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, senza oneri a carico del bilancio comunale.
- k) Individua zone idonee alla realizzazione di un cimitero per animali d'affezione.

Articolo 4 - Obblighi del responsabile

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure e attenzioni adeguate secondo le necessità tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. *In occasione di allerte meteo ritualmente diramate i proprietari hanno l'obbligo di mettere in sicurezza gli animali in proprio possesso.*

Articolo 5 - Modalità di detenzione

1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione e illuminazione.
2. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
3. La detenzione degli animali nelle abitazioni e relative pertinenze deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienicosanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità previsti dall'art. 844 del Codice Civile.
4. È vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria. A tal fine i proprietari e tutti i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di giardini, fondi, immobili, corti, balconi, ecc. devono tenere costantemente pulite le suddette aree da escrementi o altro materiale riconducibile alla presenza e allo stazionamento di animali in genere.
5. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle.
6. In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali d'affezione. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
7. La detenzione dei cani a catena è consentita in via eccezionale secondo quanto previsto dall'allegato A del DPGR 38/R/2011.

Articolo 6 - Detenzione in box, recinti o contenitori

1. Si intende per recinto lo spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato e per box lo spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.
2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) Illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) Ventilazione assente o insufficiente;
 - c) Temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;

- d) Spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria in relazione alle dimensioni dell'animale.
- 3. Fatto salvo quanto previsto all'art 7 del presente regolamento nonché le autorizzazioni previste dalla normativa in materia edilizia ed urbanistica, la detenzione in box, recinti o contenitori deve essere realizzata con le modalità e secondo i requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse elencate nell'allegato A al regolamento regionale n. 38R/2011.

Articolo 7 – Strutture di ricovero per animali

- 1. Le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione di cui al presente regolamento che comportano concentrazione di animali ai sensi dell'art. 24 del DPR 320/54 non possono essere realizzate nel centro abitato e, a tutela degli aspetti igienico sanitari e ambientali, possono essere localizzate esclusivamente in area agricola; rientrano in tali fattispecie le seguenti strutture:
 - a. Pensioni per animali;
 - b. Canili privati anche con funzione di canile sanitario e canile rifugio;
 - c. Attività di allevamento di cani, gatti e altri animali da affezione quali lagomorfi da compagnia come definiti all'art. 3;
 - d. Strutture di addestramento e agility;
 - e. Stalle per equidi.
- 2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 è sottoposta a preventivo nulla osta dell'Azienda Usl ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 08.02.1954 n.320.
- 3. Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni generali nonché le autorizzazioni previste dalla normativa in materia edilizia ed urbanistica, le strutture di cui al comma 1 devono rispettare le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia definite nell'allegato A al regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm.
- 4. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate ai cani, è richiesta la valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della LR 89/98 e decreti attuativi.
- 5. Le pensioni per animali, i canili privati e i canili rifugio devono essere realizzati e condotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 della LR 59/09 riguardante l'organizzazione e caratteristiche strutturali meglio individuate nell'allegato C al regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm e devono essere dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e sottoposte ad assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.
- 6. I canili sanitari dovranno essere realizzati e condotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della LR 59/09 riguardante l'organizzazione e caratteristiche strutturali meglio individuate nell'allegato C al regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm.

Articolo 8 - Trasporto di animali

- 1. Il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli è consentito a condizione che sia garantita la sicurezza dell'animale, vi sia sufficiente ricambio d'aria e vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta e la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; devono altresì essere adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
- 2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano altresì le disposizioni del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
- 3. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite autoveicoli in movimento.

Articolo 9- Abbandono di animali

- 1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale (**art.727 del Codice Penale**), sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi giardini o parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Articolo 10- Smarrimento, recupero e soccorso di animali vaganti

1. Il proprietario o il detentore di un animale deve adottare tutte le cautele necessarie per custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo.
2. In caso di smarrimento dei cani (o di altro animale per il quale sia prevista un'anagrafe), il detentore deve provvedere tempestivamente alla denuncia, entro il terzo giorno dall'evento, al Servizio Veterinario della ASL, che adotterà le procedure previste dalla legge; la segnalazione al Servizio Veterinario della ASL non esclude l'applicazione delle sanzioni per omessa custodia dell'animale all'atto del ritrovamento.
3. Chiunque rinviene un animale incustodito è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, alla Polizia Municipale o alle forze di pubblica sicurezza che provvederanno ad attivare il servizio necessario. Nei giorni festivi e in orario notturno dalle 20:00 alle 8:00 la segnalazione deve essere effettuata al servizio emergenza e pronto soccorso del 118.
4. Il servizio di recupero dei cani vaganti è effettuato da apposito soggetto incaricato dalla Amministrazione comunale che provvede a consegnare il cane al canile sanitario individuato dall'amministrazione.
5. Nel caso di animali feriti, sarà attivato il servizio di pronto soccorso e l'animale sarà condotto dal veterinario incaricato del servizio affinché provveda alle necessarie prestazioni ed interventi del caso.
6. Costituisce onere del proprietario sostenere le spese di recupero, di custodia temporanea presso il canile e di pronto soccorso relative al proprio animale.
7. I cani identificati, ospitati temporaneamente presso canile sanitario o presso lo studio veterinario di pronto soccorso, sono restituiti al proprietario previo pagamento diretto alla struttura, secondo il tariffario approvato in fase di affidamento del relativo servizio comunale.
8. Le spese di recupero dell'animale sono rimesse al proprietario secondo il tariffario approvato in fase di affidamento del relativo servizio comunale e verranno richieste al proprietario da parte dell'Amministrazione.

Articolo 11— Vendita ed esposizione di animali e toelettatura

1. Fatta salva la normativa sul commercio e quella in materia igienico-sanitaria, la vendita di animali in sede fissa e su aree pubbliche nonché le attività di toelettatura dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 12 della LR 59/09 secondo le ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di custodia definite nell'allegato A al regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

Articolo 12 – PetTherapy

1. Le attività e terapie assistite da animali possono essere condotte esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate e devono avvenire sotto il controllo dell'Azienda USL, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16 della LR 59/09 e dell'art. 7 del regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm.
2. È in ogni caso vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi per attività e terapie assistite da animali.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

Articolo 13 - Addestramento

1. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL di riferimento ai sensi dell'art. 11 della LR 59/09.

2. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente e deve essere condotto nel rispetto delle disposizioni generali di cui al presente regolamento.
3. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
4. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.
5. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

Articolo 14 - Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni

1. Qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche deve essere preventivamente autorizzata dal Comune su parere dell'Azienda Usl nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 e 15 della LR 59/09 e regolamento attuativo 38R/2011.
2. In ogni caso è vietato esibire cuccioli di età inferiore ai quattro mesi.

Articolo 15 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da affezione non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili; la soppressione è effettuata in modo eutanasico e può essere effettuata solo da medici veterinari conformemente a quanto previsto dall'art. 9 LR 59/09 dall'art.4 del regolamento regionale 38R/2011.

Articolo 16 - Inumazione delle spoglie di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, per le spoglie di animali d'affezione deceduti, è consentito il sotterramento in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso, tramite certificato veterinario, qualsiasi pericolo di malattia infettiva o comunque trasmissibile all'uomo o agli animali.
2. Limitatamente alle specie per le quali sia prevista l'anagrafe, il ricorso al sotterramento deve essere esplicitamente segnalato contestualmente alla denuncia di morte, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/2014 e ss.mm.
3. Per il sotterramento devono essere rispettate le norme di cui al Reg. CE 1069/2009 ed all'accordo Stato – Regioni del 07.02.2013 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009" e ss.mm. Recepite con la D.G.R.T. 63/2014.

Articolo 17 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali conformemente a quanto previsto nell'ordinanza del ministero della salute 13 giugno 2016.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda sanitaria locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. La segnalazione dovrà essere formulata a norma della vigente L.R.T. n. 39/2001 e dell'ordinanza del ministero della salute 13 giugno 2016 recante Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

CAPO II - CANI

Articolo 18–Conduzione ed accesso alle aree pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni generali del presente regolamento, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che

- penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso; chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini o le aree destinate alle attività sportive, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
 4. Nelle aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali di cui all'art. 3 lett. i) del presente regolamento, è consentita la libera circolazione dei cani sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore che rimane responsabile di eventuali danni alle piante o alle strutture presenti nell'area.

Articolo 19- Raccolta deiezioni

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 59/2009 e dell'ordinanza del Ministero della salute del 6/8/2013, chi accompagna cani in area pubblica o di uso pubblico deve essere sempre munito di strumenti idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
2. L'accompagnatore dell'animale deve provvedere a rimuovere le deiezioni solide nei luoghi sopraindicati.

Articolo 20 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico nella misura di un solo cane per proprietario.
2. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco; il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con un apposito cartello riportante gli estremi della comunicazione al Sindaco.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, i proprietari hanno cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno; nel caso di deiezioni all'interno dei locali il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili.

Articolo 21- Rinuncia alla detenzione del cane e richiesta di autorizzazione per la cessione alle strutture pubbliche

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, residente presso il Comune nel caso per **gravi motivi** sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può richiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile rifugio. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 LR 59/09 sono considerati gravi motivi che impediscono al proprietario di tenere presso di sé il cane i seguenti: malattia, sfratto, separazione dei coniugi, decesso, lavoro distante, stato di povertà.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
3. Le spese per il trasporto del cane e per il mantenimento presso il canile, restano a carico del proprietario del cane e sono determinate in base al tariffario approvato in fase di affidamento del relativo servizio comunale e verranno richieste al proprietario da parte dell'Amministrazione.
4. In caso di decesso o di accertate e documentate condizioni di disagio economico-sociale del richiedente, le spese di trasporto e custodia del cane restano a carico del Comune.

Articolo 22 - Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria DPR 320/54.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento che attivano la procedura prevista dall'art 23 della LR 59/09.

CAPO III – COLONIE FELINE E ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 23 - Colonie feline

1. Il comune, attraverso associazioni di volontariato con finalità di protezione degli animali, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione e la reimmissione nella colonia di origine. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte dell'azienda USL.
2. Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che nell'ambito dell'operato delle associazioni di cui al comma 1, come custodi delle colonie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi sotto il coordinamento di apposita associazione di volontariato.
3. Al custode delle colonie è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale nel rispetto del presente regolamento.
4. L'accesso dei custodi delle colonie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. È fatto obbligo ai soggetti custodi delle colonie di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.
6. L'alimentazione degli animali deve essere effettuata evitando di abbandonare ogni tipo di contenitore in plastica o altro materiale destinato alla somministrazione del cibo nonché confezioni di medicinali a uso veterinario, cassette in legno e plastica che possano fungere da ricovero per gli animali e ogni altro materiale destinato alla cura dei medesimi; in tal senso è fatto obbligo di rimuovere costantemente gli avanzi di cibo o comunque ogni altro elemento o residuo correlato all'alimentazione dei gatti che possa costituire possibile vettore di inconvenienti igienico sanitari e di malattie infettivo - parassitarie nonché compromettere il decoro urbano.
7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.
8. È vietato a chiunque catturare e tantomeno maltrattare i gatti che vivono in libertà.

Articolo 24 -Gattile

1. La struttura denominata gattile di proprietà comunale realizzata in località Campolungo è finalizzata ad ospitare i gatti appartenenti a tale colonia sotto la cura del custode della colonia individuato dal comune; è pertanto vietato condurvi gatti appartenenti ad altre colonie o abbandonarvi gatti di proprietà.

Articolo 25 – Controllo della popolazione di colombi in ambito urbano

1. Il colombo randagio o piccione di città, *Columbalivia forma domestica*, rappresenta una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi domestici inselvatichiti presenti nel territorio comunale, per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, nonché per

perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni.

3. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici infestati di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili.
4. I proprietari di edifici o titolari di qualsiasi diritto su di essi sono obbligati a rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché ad effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

CAPO IV- NORME FINALI

Articolo 26 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita dalla Legge regionale n. 59 del 20/10/2009 o da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite dalle autorità. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
3. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
4. Chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro ai sensi dell'art. 727 del Codice penale.
5. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ai sensi dell'art. 544-bis del Codice penale.
6. L'abbandono di animali ai sensi dell'art. 727 del Codice penale è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
7. Chiunque in occasione di incidente stradale non ottempera agli obblighi di soccorso per gli animali feriti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00 ai sensi dell'art. 189 comma 9 bis del D.Lgs. 285/1992 e smi ("Codice della Strada"); la sanzione è compresa tra € 78,00 e € 311,00 nel caso in cui gli obblighi di soccorso non siano attuati dalle altre persone non responsabili dei danni agli animali ma comunque coinvolte nell' incidente.

Articolo 27- Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L.R. 59/2009 ed al Regolamento regionale di attuazione D.P.G.R. 4.08.2011 n. 38R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 Norme per la tutela degli animali e alla normativa statale vigente".
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.